

**Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione
di Banca Generali S.p.A.**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) di Banca Generali S.p.A. (la “Società”) (i) allo scopo di conformare le regole di governo societario afferenti al predetto organo ai principi sanciti dal Codice di Autodisciplina, predisposto nel mese di ottobre 1999 dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, promosso dalla Borsa Italiana e formato dai rappresentanti di alcune delle principali società italiane e da esperti della materia, il quale è stato oggetto di successive modificazioni ed integrazioni, di cui la più recente, nel mese di dicembre 2011 (di seguito il “Codice di Autodisciplina”) e (ii) al fine di disciplinare alcuni aspetti attinenti alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi contenuti nelle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008.
2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari (tra le quali rivestono carattere preminente le citate “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario della banche) e statutarie applicabili alla Società.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della società www.bancagenerali.com.

CAPO I – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola con cadenza mensile su invito del Presidente o di chi ne fa le veci (articolo 17 dello Statuto), sulla base di un calendario definito entro la fine di ciascun esercizio sociale, nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica o un Sindaco, nei casi previsti dalla Legge. .
2. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata a tutti gli amministratori e sindaci effettivi almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso un preavviso più breve;
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
4. Al fine di garantire un’efficiente ed efficace svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati Consiliari di norma i componenti il Consiglio di Amministrazione saranno presenti presso gli uffici della sede legale e presso gli uffici operativi della Società di Milano, mentre eventuali altri collegamenti potranno essere attivati, in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, solo in casi eccezionali e motivati da ragioni di impedimento fisico o malattia.
5. Qualora il Presidente lo reputi opportuno, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere all’Amministratore Delegato che i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 3

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l’equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori Delegati, ove

nominati, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in aggiunta ai poteri che il Consiglio di Amministrazione decide espressamente di delegare. Allo stesso è precluso lo svolgimento di funzioni gestionali, fatta salva la facoltà di rivestire, in casi di urgenza, compiti di supplenza del Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dall'articolo 18 comma 9 dello Statuto Sociale.

2. Con particolare riferimento all'indizione delle adunanze dell'organo amministrativo il Presidente:

- (i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolgendo un ruolo di coordinamento delle funzioni dell'organo amministrativo; al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole da parte dei Consiglieri l'ordine del giorno deve contenere, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, una chiara esplicitazione dei punti in discussione;
- (ii) organizza e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, per permettere al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione;
- (iv) verifica che sia data esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle determinazioni dell'Amministratore Delegato;
- (v) esplica poteri di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici dell'azienda.

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio organizza i propri lavori ed opera in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Più in particolare, qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, ove disponibili, sono trasmessi di regola almeno il giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, con particolare riferimento a dati o notizie "price sensitive". Per iniziative di carattere straordinario, invece, la valutazione è rimessa, caso per caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, per ogni argomento posto all'ordine del giorno viene predisposta una relazione illustrativa della proposta di deliberazione ovvero una reportistica di dettaglio quando trattasi di dati economici/patrimoniali/statistici. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché analoghe informazioni siano trasmesse ai componenti il Collegio Sindacale.

5. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria all'Amministratore Delegato, qualora nominato; ciascun Consigliere può comunque formulare proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). Tali verbali sono sottoposti all'approvazione del primo utile Consiglio successivo, nel frattempo le deliberazioni prese possono essere rese esecutive quando adempimenti legislativi ovvero particolari necessità aziendali lo richiedono.

7. I verbali delle riunioni consiliari rimangono disponibili (unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi) per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale.

8. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Segretario del Consiglio nonché della Direzione Legale e Compliance.

9. Su incarico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio assicura, a seguito di decisioni del Consiglio ovvero in adempimento a prescrizioni di Legge, gli specifici adempimenti amministrativi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicazioni alla Banca d'Italia, alla Consob, al Registro Imprese, alla Borsa Italiana nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 5

1. L'incarico di Amministratore della Società è svolto in maniera efficace.

2. Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare, l'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

3. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

4. È di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società il numero massimo di incarichi di Amministratore o di Sindaco nelle tipologie di società (diverse dalla Società) meglio specificate nell'Allegato n. 1 al presente regolamento. Nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni.

ARTICOLO 6

1. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa, indipendenza di giudizio ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, nell'ambito dei principi etici definiti dal Consiglio.

ARTICOLO 7

1. Anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per la generalità degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo investito della funzione di supervisione strategica, delibera sugli indirizzi di carattere strategico della banca e ne verifica nel continuo l'attuazione.

2. In conformità alle previsioni delle Statuto Sociale, del Codice di Autodisciplina e della normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro,:

- (i) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo che ad essa fa capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo;
- (ii) definisce la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società;
- (iii) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (iv) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- (v) prima della nomina del nuovo Consiglio o in caso di cooptazione di consiglieri, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno, portandola a conoscenza degli azionisti in tempo utile;
- (vi) successivamente alla nomina del nuovo Consiglio o alla cooptazione di consiglieri, verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- (vii) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

3. In merito al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione:

- (i) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della società coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- (ii) valuta, con cadenza almeno annuale, la adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione del rischio rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- (iii) approva i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle funzioni di Compliance, di Internal Audit e di Risk Management ed esamina le relazioni periodiche predisposte da dette funzioni;
- (iv) valuta i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

4. Il Consiglio di Amministrazione inoltre verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali siano allineati alle politiche aziendali in materia di remunerazione .

5. Il Consiglio esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società che siano attribuite alla sua esclusiva competenza dalla legge, dall'articolo 18 dello statuto sociale, o da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio stesso, nonché quelle che non rientrano tra i compiti assegnati all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali e/o ad altri organi delegati.

6. Il Consiglio della Società, quale capogruppo del Gruppo Bancario, assume anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

ARTICOLO 9

1. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

2. Il Consiglio può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.

3. Le deleghe sono attribuite in modo tale da non privare il Consiglio delle proprie prerogative fondamentali.

4. Il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando con cadenza periodica, almeno trimestrale, i risultati conseguiti con quelli programmati.

2. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprime una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Sempre con cadenza annuale esprime inoltre una valutazione sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il Consiglio adotta le opportune iniziative finalizzate a dare concreta attuazione alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 11

1. La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

2. Il Consiglio, pertanto è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo e che consenta di valorizzare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

3. Apposita circolare interna, approvata dal Consiglio di Amministrazione, disciplina le modalità, la periodicità, la forma ed i contenuti minimi dei flussi informativi che, su base regolare, devono essere inviati agli organi aziendali.

CAPO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

2. Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad

assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

3. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica.

4. Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di competenza e professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 385/1993, e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

5. Considerato che gli amministratori non esecutivi svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e favoriscono la dialettica interna, il Consiglio di Amministrazione è composto in prevalenza da Amministratori non esecutivi.

6. Considerato che Banca Generali è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Compito degli Amministratori Indipendenti è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

7. Gli Amministratori non esecutivi devono possedere ed esprimere una adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

8. Sono considerati Amministratori esecutivi:

(i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;

(ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente.

CAPO III – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

ARTICOLO 13

1. Il Consiglio valuta, sulla base dei criteri in appresso indicati, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:

(i) dopo la nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente,

(ii) con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

2. Dell'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è data comunicazione al mercato ed informativa, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

3. Il Presidente ha cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

4. Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma.

5. Sono in ogni caso amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

6. Un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;

g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

7. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente.

8. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

ARTICOLO 14

1. Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

2. In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Presidente sia in possesso del requisito di indipendenza, ovvero da un Consigliere indipendente designato dai Consiglieri indipendenti in occasione della prima seduta dei soli Amministratori indipendenti. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV – AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

ARTICOLO 15

1. Gli Amministratori non esecutivi devono:

- (i) acquisire, anche avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla funzione di internal audit e dalle altre funzioni di controllo;
- (ii) non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- (iii) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- (iv) partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

ARTICOLO 16

1. Gli Amministratori non esecutivi si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

2. In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto da un Consigliere non esecutivo designato dai Consiglieri non esecutivi in occasione della prima seduta dei soli Amministratori non esecutivi. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

ARTICOLO 17

1. Gli Amministratori ed i Sindaci mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

3. Fermo l'obbligo vigente in capo agli esponenti aziendali e persone informate di conservare in modo accurato le informazioni riservate di cui possono venire a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, il Consiglio, al fine di evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate, ha nominato il Responsabile del Servizio Comunicazione Esterna, Referente incaricato di tenere i rapporti con gli organi di informazione, provvedere alla stesura delle bozze dei comunicati relativi ad Informazioni Privilegiate e assicurare il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato.

CAPO VI – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18

1. La costituzione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di comitati specializzati, con compiti istruttori, consultivi e propositivi, composti solo da amministratori indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato il rischio che si verificano situazioni di conflitto di interessi.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei propri lavori, il Consiglio si avvale dell'ausilio dei seguenti Comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive (i "Comitati"):

- (i) Comitato Controllo e Rischi ,
- (ii) Comitato per le Remunerazioni,
- (iii) Comitato per le Nomine

3. Il Comitato Controllo e Rischi è composto da quattro amministratori tutti indipendenti.
4. Il Comitato per le Remunerazioni è composto da tre amministratori indipendenti.
5. Il Comitato per le Nomine è composto da tre amministratori indipendenti.
6. La composizione, i compiti ad essi affidati, i poteri ed il funzionamento di ciascun Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. In conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, per il tramite del Segretario del Consiglio, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio. La Società mette a disposizione dei Comitati risorse finanziarie adeguate per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio.
8. La Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio. Precisa inoltre il numero, la durata media delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro del Consiglio e dei Comitati.

CAPO VII – NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 19

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei componenti è disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto sociale. La norma assicura un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale.
2. Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione - con il supporto consultivo degli amministratori indipendenti - (i) definisce ex ante le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, (ii) definisce, in relazione alle caratteristiche della banca, la composizione quali-quantitativa degli organi aziendali (individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza – dei candidati ritenuto opportuno) e (iii) sottopone tale definizione a periodica autovalutazione. I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.
3. All'esito del processo di nomina degli organi aziendali, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo degli amministratori indipendenti) verifica, in modo approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

CAPO VIII – REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 20

1. Compete all'Assemblea ordinaria la determinazione, oltre che dei compensi degli organi dalla stessa nominati, anche delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri, dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato e dei piani basati su strumenti finanziari.
2. Esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni e sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora delegato dall'Assemblea, determina la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori muniti di particolari cariche, nonché, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IX – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

ARTICOLO 21

1. La responsabilità del Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi compete al Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al proprio interno:
 - o l'amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
 - o un Comitato Controllo e Rischi, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Controllo e Rischi valuta, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia predisponendo annualmente una apposita relazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit ed assicura che le funzioni di controllo siano dotate delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.
4. L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:
 - a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio e del Comitato Controllo e Rischi;
 - b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza, e l'efficacia ;
 - c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
 - d) può chiedere alla funzione di internal audit, di compliance o di risk management (secondo le rispettive competenze) lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
 - e) riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Controllo e Rischi in merito alle problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché possano prendere le opportune iniziative.

CAPO X – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 22

1. Le operazioni nelle quali un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2391 del Codice Civile e le operazioni poste in essere con parti correlate sono deliberate ed eseguite in modo trasparente, nel rispetto dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 385/1993 qualora applicabile, della Procedura in materia di Operazioni con parti correlate e secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

CAPO XI – RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

ARTICOLO 23

1. Il Consiglio favorisce e facilita la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle assemblee e si adopera al fine di rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.
2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. In particolare, il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
3. Il Consiglio affida ad una o più specifiche funzioni aziendali il compito di gestire i rapporti con gli Azionisti.
4. In caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, il Consiglio valuta l'adeguatezza delle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze, formulando, se del caso, proposte all'Assemblea.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

1. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione della relazione sul governo societario, i componenti l'organo amministrativo e di controllo si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento e sulla concreta attuazione delle regole di governo societario sancite dal Codice di Autodisciplina, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni.

ALLEGATO 1

	Società quotate ⁽¹⁾			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni ⁽²⁾		
	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Amm.ri non esecutivi	2	5	2	2	5	2	2	5	2

⁽¹⁾ Nel caso in cui una società finanziaria, bancaria o assicurativa sia quotata in borsa ovvero appartenga alla categoria delle “società di grandi dimensioni”, la carica ricoperta dall’Amministratore presso una realtà societaria appartenente a più di una delle predette categorie viene considerata, ai fini del computo del numero delle cariche, una sola volta..

⁽²⁾ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.